

Calcolo e importo

Si deve sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Nel caso in cui il risultato del calcolo inerente alla retribuzione mensile è **pari o inferiore a 1.195 euro**, allora si deve considerare **l'importo della NASPI pari al 75%** della suddetta retribuzione.

Nel caso in cui invece, è superiore a tale soglia, **viene aggiunto al 75%** un importo del **25%** della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In tutti i casi, si deve sempre considerare che **l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1.300 € al mese**.

Avvertenze: nel caso di retribuzione spettante superiore ai 90 giorni, si ricorda che dal 91° giorno in poi, l'importo subisce una riduzione del 3%.

Durata

Per tutti i disoccupati la durata massima della Naspi è di 24 mesi, si deve considerare che **varia in base alla storia contributiva** di ogni singolo soggetto; essa viene corrisposta per un numero di settimane pari alla $\frac{1}{2}$ delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e potrà avere una erogazione massima di 24 mesi.

La domanda NASPI deve essere fatta entro un massimo di 68 giorni, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In base a quando viene presentata la domanda l'importo decorre anche sulla base di un termine differente:

Dall'8 giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro	Ma solo nel caso in cui la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno
Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda	Nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno
In caso in cui vi è un periodo di malattia, maternità o infortunio	Decorre dall'8 giorno successivo al termine dell'evento ma solo se la domanda è stata presentata entro e non oltre l'8 giorno
Dal giorno successivo alla presentazione della domanda	Nel caso in cui la domanda è presentata successivamente all'ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge

Si deve ricordare che una **volta presentata la richiesta all'INPS** e a seguito della firma della dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l'impiego, i dati devono essere trasmessi all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Sospensione – Riduzione – Decadenza

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, si introducono misure atte a rafforzare i meccanismi utili alla fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

L'inosservanza degli obblighi da parte del disoccupato portano ad alcune sanzioni le quali possono essere:

- Completa decurtazione della NASPI;
- Parziale decurtazione della NASPI;
- Sospensione dell'integrazione salariale;
- Decadenza dell'integrazione salariale.

Vi è da considerare anche che la **decadenza** si ha nel momento in cui il percettore della **NASPI** perde lo stato di disoccupazione, essendo che viene a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento, il cittadino decade anche dal diritto.

È soggetto infine al decadimento della prestazione nel caso in cui il soggetto non si presenti alla convocazione inerente gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio, o nel caso in cui rifiuta un'offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

La **sospensione della NASPI** opera nel caso in cui il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ma solo se la durata non è superiore a 6 mesi, in questo caso è prevista appunto la sospensione dell'indennità NASPI che invece riprende al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

La **riduzione** dell'assegno invece, prevede una diversa situazione, ovvero lo svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa che siano o in **forma autonoma** o anche **subordinata** da cui però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

In questo caso il soggetto che beneficia della NASPI deve provvedere obbligatoriamente a comunicare all'INPS **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività** lavorativa il reddito derivante dalla stessa.

Qui la prestazione e l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti e sono rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.